

Canone Rai in bolletta: si può chiedere l'esonero

Pubblicato Lunedì, 11 Aprile 2016 15:20

L'Agenzia delle entrate in data 24 marzo 2016 ha provveduto a pubblicare il Provvedimento n° 45059 con il quale è stato diffuso il modulo di autocertificazione per l'esenzione del canone RAI 2016 insieme alle istruzioni e le modalità di compilazione.

Per il 2016, primo anno di applicazione del pagamento del canone in bolletta, cambia il metodo di pagamento e cambiano anche alcuni dei criteri per essere esentati dal pagamento.

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione va presentata a mezzo del servizio postale con raccomandata entro il 30 aprile 2016 oppure entro il 30 giugno 2016 attraverso il canale telematico del CAF per avere effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2016. La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno 2017.

Coloro che alla data del 1 Gennaio 2016 non fossero titolari di abbonamento TV e non detenessero alcun apparecchio televisivo, al fine di non essere obbligati al pagamento del canone RAI, devono inviare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non detenzione dell'apparecchio televisivo alla Agenzia delle Entrate.

I cittadini che rientrano in uno dei seguenti **casi di esenzione canone RAI 2016** sono coloro che:

- posseggono una seconda casa;
- hanno utenza di fornitura elettrica intestata ad altro familiare;
- Non posseggono TV per cessione di tutti gli apparecchi TV detenuti;
- Non posseggono TV per alienazione dovuti a rottamazione, cioè consegna del vecchio televisore presso un centro autorizzato allo smaltimento con rilascio della relativa documentazione, furto o incendio, che hanno determinato la perdita del possesso degli apparecchi tv;
- Decesso del titolare dell'abbonamento Rai;
- Abitazione data in affitto, di cui l'utenza della luce è ancora intestata al titolare dell'immobile, mentre la disponibilità del televisore è solo degli inquilini;
- soggetto titolare di esenzione dal pagamento del canone Rai: persona con almeno 75 anni di età e un reddito che, sommato a quello del coniuge, non deve superare 8.000 euro annui, e non convivente con altri soggetti
- Tale dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, espone a responsabilità penale in caso di falsità o travisamento della verità ed è valida per l'anno in cui è presentata: quindi chi non detenesse alcun apparecchio televisivo, per non pagare il Canone RAI nella bolletta dell'energia elettrica, deve inviare la dichiarazione all'inizio di ogni anno.

Attendiamo le vostre richieste da elaborare ed inviare all'Agenzia Entrate.